



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

SETTORE 5
P.O N° 5 - LL.PP. ed ECOLOGIA
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA ED OCCASIONALE SULLE TOMBE, LOCULI, OSSARI, CAPPELLE SEPOLCRALI NEL CIMITERO DI SARNO

CIG _____ - CUP _____

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	1
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE	1
ART. 3 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE A BASE D'ASTA	1
ART. 4 – CONCESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	2
ART. 5 – CAUZIONI	2
ART. 6 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 7 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3
ART. 8 – VERIFICA-MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ESISTENTE	3
ART. 9 – ONERI DELLA FORNITURA ELETTRICA	3
ART. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 11 – DIVIETI E MANOMISSIONI	5
ART. 12 – COMPETENZE E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 13 – TARIFFE D'UTENZA	6
ART. 14 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE	7
ART. 15 – VERIFICHE	8
ART. 16 - CONSEGNA IMPIANTO	8
ART. 17 - RICONSEGNA IMPIANTO	8
ART. 18 – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE	9
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 20 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA ED ESONERO RESPONSABILITA' DELL' ENTE	10
ART. 21 – DIRITTO DI RECESSO	10
ART. 22 – AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE	10
ART. 23 – CAPPELLE SEPOLCRALI	11
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI	11
ART. 25 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO	11
ART. 26 – FORO COMPETENTE	11

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione, di cui al presente Capitolato Speciale di gara, ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti per l'illuminazione votiva eterna ed occasionale sulle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali nel cimitero di Sarno.

La concessione resta affidata in regime d'esclusività e con diritto di privativa per la distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in **3 ANNI** con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

Qualora alla scadenza del contratto, per qualsiasi motivo, la nuova procedura per l'affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario, per qualsiasi motivo, non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'Impresa concessionaria è tenuta a prestare il servizio fino alla comunicazione del Comune di effettivo insediamento della nuova impresa, alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto cessato senza pretesa alcuna, salvo diverse scelte dell'ente.

L'impresa ha altresì l'obbligo, in caso di subentro di nuova ditta affidataria, di non interrompere la fornitura di energia elettrica, ma di conservarla fino a consentire la voltura dei contatori in testa alla nuova ditta.

In tal caso, competerà il rimborso relativo ai consumi con riferimento ai giorni trascorsi rapportati alla bolletta del periodo relativo.

ART. 3 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE A BASE D'ASTA

L'importo annuale delle riscossioni, sulla base dei contratti gestiti dal concessionario uscente nell'anno 2017, è stimato in € 176.337,00 comprensivo di IVA al 22 % come risulta nella sottostante tabella:

DESCRIZIONE VOCE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (tariffa utente compreso IVA al 22 %)	PREZZO COMPLESSIVO
Nuovi allacci	102	€ 25,00	€ 2.550,00
Lampade votive fisse con riduzione di tariffa (D.G.M. n° 190 del 30/11/2017)	2759	€ 22,5	€ 62.077,50
Lampade votive fisse	306	€ 25,00	€ 7.650,00
Lampade occasionali con riduzione di tariffa (D.G.M. n° 190 del 30/11/2017)	85530	€ 1,05	€ 89.806,50
Lampade occasionali	9502	€ 1,50	€ 14.253,00

TOTALE RISCOSSIONE:	€ 176.337,00
---------------------	--------------

L'aggio da corrispondere annualmente al Comune quale importo a base di asta è fissato nella misura del 7 % del totale delle riscossioni, come stabilito con Delibera della Giunta Comunale n° 207 del 04/07/2006.

L'importo annuo della concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è di € 135.000,00, come risulta dalla sottostante tabella:

TOTALE RISCOSSIONE AL NETTO IVA:	€ 144.538,52
CALCOLO AGGIO 7%	€ 10.117,70
TOTALE RISCOSSIONE AL NETTO DELL'AGGIO:	€ 134.420,83
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE:	€ 135.000,00

L'importo complessivo della concessione per la durata di tre anni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è di € 405.000,00.

ART. 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto specifico all'Impresa concessionaria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione e salvo il risarcimento delle spese e dei danni causati al Comune.

In caso di infrazione alle norme del contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l'Appaltatore.

In considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale.

ART. 5 – CAUZIONI

A garanzia del regolare e corretto svolgimento della concessione, nel rispetto del presente disciplinare e della normativa vigente di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, le ditte partecipanti dovranno presentare in sede di gara una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo della concessione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà essere prodotta in sede di stipula del contratto e costituita dal soggetto aggiudicatario ai sensi dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo complessivo del valore della concessione o nelle eventuali diverse misure previste a secondo dei casi.

La cauzione potrà essere svincolata solo con una specifica dichiarazione liberatoria del Comune.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente Concedente.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'impresa concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché, delle lampade votive, dei portalampada, dei trasformatori e di ogni altro componente, con personale idoneo alle proprie dipendenze, provvedendo immediatamente alla riattivazione delle parti di impianto non funzionanti.

La manutenzione dovrà essere effettuata regolarmente, secondo le necessità ambientali e funzionali al fine di assicurare la regolarità di funzionamento, la sicurezza nel rispetto del decoro del luogo e della normativa di cui al D.M. n° 37/08 (ex Legge 46/90 e ss.mm.ii.), nonché secondo le eventuali indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

ART. 7 – VERIFICA/MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE

Il concessionario dovrà nel termine massimo di gg. 30 (trenta) dalla stipula del contratto, verificare l'intero impianto e relazionare con apposita nota scritta alla amministrazione circa la sua idoneità ovvero circa la necessità di adeguamenti alle vigenti norme in materia, con particolare riferimento al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90 e ss.mm.ii.) eseguendo, in tal caso, i necessari lavori di adeguamento, miglioramento, ammodernamento o altro a proprie cure e spese. A tal fine l'impresa dovrà esibire apposito progetto alla Amministrazione ed eseguire i necessari lavori entro e non oltre gg. 90 dalla stipula del contratto, rilasciando, a conclusione dei lavori idoneo certificato di conformità con allegati planimetria e schemi unifilari dell'impianto esistente/realizzato, relativo al perfetto funzionamento dell'impianto così come previsto per Legge.

Alla scadenza della concessione l'impianto elettrico esistente e quello realizzato resterà di proprietà dell'Ente Appaltante senza che il concessionario possa richiedere alcun indennizzo o rimborso in merito.

ART. 8 – ONERI DELLA FORNITURA ELETTRICA

La ditta concessionaria dovrà distribuire, nell'ambito del Cimitero Comunale, energia elettrica per illuminazione alla tensione di 24 Volts.

L'energia da erogarsi per l'espletamento del servizio sarà consegnata a valle dei misuratori che tuttora sono già esistenti nel Cimitero. Il costo dell'energia rimarrà a carico del concessionario, il quale dovrà farsi carico di stipulare apposito contratto di fornitura.

La ditta concessionaria si obbliga a rinunciare ad ogni maggior compenso derivante da maggiorazioni dei costi delle forniture elettriche o di altri materiali impiegati che si dovessero verificare nel corso dell'intera durata dell'appalto.

ART. 9– ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono posti a carico della ditta nonché a sue esclusive cure e spese, i seguenti ulteriori obblighi ed oneri di concessione:

- a) l'organizzazione del servizio, l'impiego dei mezzi d'opera, la fornitura ed installazione delle lampade, dei portalampada, dei trasformatori, l'attuazione delle opere provvisorie, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti relativi alle assicurazioni sociali ed antinfortunistiche e, di quanto suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate ed a terzi. In particolare la ditta, dovrà comunicare all'amministrazione il nominativo (o nominativi) del personale da adibire al servizio e per il quale ha l'obbligo dei versamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali;
- b) la disciplina delle maestranze;
- c) il piano della sicurezza sul lavoro ed il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);
- d) le spese di contratto e registrazione e quante altre relative, nessuna esclusa;
- e) la sostituzione delle lampade fulminate o rotte ed ogni e qualsiasi onere e/o spesa attinente al servizio che dovrà essere, comunque, attuato continuamente e regolarmente;
- f) la fornitura e l'installazione delle lampade provvisorie, composte da corpi illuminanti di varie forme (cuore, croce, cornice, ecc.) e da un numero variabile di lampade secondo la consuetudine locale e comunque sempre nel rispetto di eventuali futuri regolamenti comunali in materia;
- g) l'esposizione nell'albo o in altro punto ben visibile al pubblico presso il Cimitero delle tariffe delle utenze approvate dall'Ente;
- h) garantire la presenza di proprio personale dipendente presso il Cimitero, nell'apposito ufficio messo a disposizione dall'Ente, per tre giorni a settimana e di preciso: la domenica, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e due giorni infrasettimanali dalle ore 09.00 alle ore 12.00. La presenza di detto personale è richiesta per fornire adeguata assistenza agli utenti per le varie esigenze connesse al servizio, quali ad esempio: contratti di nuovo allaccio, dismissioni di fornitura, sostituzione lampade, allacci provvisori, etc.
- i) garantire la presenza di proprio personale dipendente presso il Cimitero per l'intero orario di apertura durante il periodo della commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre) ed in particolare dal 10 ottobre sino al 2 novembre;

- j) comunicare la reperibilità di personale tecnico addetto agli allacci, alle dismissioni e ad ogni intervento per il regolare funzionamento dell'impianto; l'intervento di detto personale dovrà verificarsi con puntualità, secondo le richieste di volta in volta emesse dal personale comunale addetto; in caso di ritardi ingiustificati o di interventi irregolari si darà corso alla procedura di inadempienza prevista dai successivi articoli del presente capitolato.
- k) la realizzazione e/o aggiornamento della banca dati di tutte le utenze per lampade votive eterne essendone l'Ente sprovvisto.

ART. 10 – DIVIETI E MANOMISSIONI

È fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

ART. 11 – COMPETENZE E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario spettano gli introiti derivanti sia dai diritti di primo allacciamento, sia dall'abbonamento annuo versato per ogni lampada votiva, nonché quelli derivanti dalle richieste di allacciamento delle lampade occasionali secondo le tariffe stabilite dal Comune (cfr. art. 13).

I suddetti introiti compensano per intero la Concessionaria delle seguenti spese ed oneri senza pertanto poter avanzare alcuna ulteriore pretesa:

- a) per la gestione, manutenzione ed adeguamento degli impianti conseguenti all'adempimento del contratto;
- b) per la realizzazione delle opere elettriche accessorie e dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- c) per il riconoscimento dell'aggio annuale al Comune di Sarno;
- d) per tutti gli obblighi ed oneri, anche complementari ed accessori previsti dal presente capitolato.

Le domande di primo allaccio, di variazioni di indirizzo etc., saranno ricevute direttamente dalla Concessionaria.

La Ditta dovrà accettare le domande degli utenti ed informare il richiedente dei tempi presumibili per l'esecuzione dell'allacciamento.

La domanda diventa impegnativa dopo la firma del relativo contratto da parte dell'utente per la fornitura di energia elettrica.

Page 17 - c_i438_0025256/2018

La durata del contratto è annuale e si intende tacitamente rinnovato d'anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso di esumazione, con formale richiesta scritta non oltre la fine dell'anno in cui essa avviene.

Il pagamento del canone da parte degli utenti avverrà con cadenza annuale, secondo le modalità stabilite dal concessionario nell'ambito della proposta di progetto tecnico di gestione del servizio presentata in sede di gara.

La luminosità delle lampade occasionali da fornire a cura del concessionario deve essere unica per tutti e corrispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica di gestione del servizio. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario entro 48 ore dalla comunicazione.

La Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto.

In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti a lui inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie.

La Ditta informerà gli utenti del Cimitero con appositi avvisi circa le modalità di espletamento del servizio e comunicherà al Comune, luogo, telefono, fax e nominativo della persona individuata quale responsabile del servizio in oggetto e referente del Comune.

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti per l'installazione delle lampade votive a servizio di manufatti cimiteriali in concessione agli utenti privati, gli stessi potranno essere autorizzati dal Comune solo previo nulla osta del Concessionario. Tali impianti saranno realizzati a spese dell'Utente.

ART. 12 – TARIFFE D'UTENZA

La Concessionaria, per i servizi espletati in concessione, praticherà all'utenza le tariffe, stabilite con D.G.M. n° 190 del 30/11/2017 e di seguito riepilogate:

DESCRIZIONE VOCE	PREZZO UNITARIO (tariffa utente compreso IVA al 22 %)
Nuovi allacci	€ 25,00
Lampade votive fisse con riduzione di tariffa (D.G.M. n° 190 del 30/11/2017)	€ 22,5
Lampade votive fisse	€ 25,00
Lampade occasionali con riduzione di tariffa (D.G.M. n° 190 del 30/11/2017)	€ 1,05
Lampade occasionali	€ 1,50

Le predette tariffe resteranno invariate per tutta la durata dell'appalto, non potendo la ditta concessionaria introdurre variazioni, o richiedere maggiori compensi né agli utenti, né alla Amministrazione comunale, anche in presenza di maggiorazioni delle tariffe elettriche e/o delle altre componenti che concorrono nella fornitura del servizio.

Ogni variazione delle precedenti tariffe compete esclusivamente al Comune di Sarno.

Le tariffe di cui al presente articolo, riguardanti i corrispettivi di pertinenza del Concessionario possono essere soggette a revisione, con apposito provvedimento dell'organo competente; contestualmente e nella medesima percentuale di aggiornamento delle tariffe saranno variati i corrispettivi spettanti al Comune.

ART. 13 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Sull'importo totale degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe versate dall'utenza ai sensi dell'art. 13, la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune un aggio calcolato in misura percentuale in virtù dell'offerta formulata in aumento sulla base d'asta del 7 %. Tale somma andrà versata nei seguenti termini temporali:

- a) **entro il 30 giugno di ogni anno**, per i canoni delle lampade votive eterne riscossi fino a tale data per l'anno in corso;
- b) **entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento**, il saldo di tutti i canoni delle lampade votive eterne riscossi al 31 dicembre;
- c) **entro il 30 novembre di ogni anno**, l'aggio spettante al Comune per i canoni relativi alle lampade occasionali riscosse per la Ricorrenza della Commemorazione dei Defunti e/o eventuali altre Ricorrenze nell'anno trascorso.

L'importo dell'aggio di concessione da riconoscere annualmente al Comune, che verrà a determinarsi in sede d'aggiudicazione, in virtù della percentuale offerta, sarà adeguato, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe d'utenza. Eventuali agevolazioni tariffarie rispetto a quelle previste dal presente capitolato saranno a carico dell'Ente e andranno defalcate dall'aggio annuale in virtù dei mancati guadagni.

La ditta concessionaria, per l'incasso dei canoni da riscuotere per il servizio di luci occasionali, dovrà dotarsi di bollettari con fogli numerati e in triplice copia, utilizzabili solo previa vidimazione dall'Amministrazione, da suddividere nel seguente modo:

- a) copia all'utente (da consegnarsi al momento del pagamento);
- b) copia al Comune (da consegnare entro i termini di pagamento dell'aggio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto lettere);
- c) copia della ditta concessionaria (da tenere disponibile presso il domicilio legale per eventuali controlli).

In alternativa a tale sistema di controllo, l'operatore economico può in sede di offerta tecnica di gestione del servizio, prevedere sistemi diversi, con preferenza di quelli informatici.

ART. 14 – VERIFICHE

Nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare: l'efficienza del servizio, la rigorosa osservanza alle norme del presente Capitolato Speciale, come integrato con le modalità di gestione proposte in sede di gara, le tariffe praticate all'utenza dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del presente del presente Capitolato Speciale d'Appalto e, in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché, di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 15 - CONSEGNA IMPIANTO

La consegna dell'impianto alla ditta avverrà entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto e risulterà da un verbale, da redigersi sulla scorta del presente capitolato in contraddittorio tra il Funzionario Responsabile del Settore ed il titolare o legale rappresentante della ditta.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente di disporre la consegna anticipata del servizio, nelle more del perfezionamento del contratto.

La ditta non potrà opporre rifiuto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione provvisoria.

Dalla data di redazione del verbale di consegna, decorrerà l'inizio della concessione.

ART. 16 - RICONSEGNA IMPIANTO

Alla scadenza del contratto di cui al presente capitolato, la ditta riconsegnerà al Comune l'intero impianto, compresi tutta la rete di alimentazione, i cavi, le lampade votive eterne, i trasformatori ed ogni altra opera, in buone condizioni di esercizio, tenuto conto dei normali deperimenti in uso.

Restano di proprietà della ditta i corpi illuminanti delle lampade occasionali.

Alla riconsegna sarà redatto un Verbale dal quale risulterà che, con sopralluogo effettuato in contraddittorio tra le parti, si è proceduto alla verifica dell'impianto stesso ed al suo buono stato di manutenzione.

L'accertamento di eventuali danni all'impianto (da addebitare a cattiva tenuta degli stessi, mancanza delle necessarie manutenzioni, ecc. da parte della ditta), comporterà conseguentemente la valutazione economica, eseguita da personale dell'Ente, del danno arrecato e la relativa corresponsione dello stesso mediante rivalsa diretta dalla cauzione contrattuale.

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di aggiornare e di consegnare all' Ente le planimetrie dell'impianto per tutti i lavori di innovazioni, modifiche e/o ampliamenti eseguiti.

ART. 17 – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

La presente concessione si intende affidata a rischio e responsabilità della Ditta concessionaria che assume quindi la figura di Terzo Responsabile dell'Impianto.

Il Comune ed i suoi rappresentanti o dipendenti non saranno in alcun modo responsabili civilmente o penalmente, per qualunque fatto o danno derivante o conseguente dalle opere gestite per effetto della concessione stessa.

La Ditta concessionaria si assume, pertanto, ogni responsabilità in relazione a fatti o contestazioni comunque derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione votiva all'interno del cimitero di Sarno.

La Concessionaria è direttamente responsabile della qualità dei servizi e di ogni danno, anche morale verso il Comune e gli utenti, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per danni a cose o persone causati nello svolgimento del servizio.

Il Comune pertanto sarà tenuto indenne da qualsiasi azione, pretesa e/o rivendicazione e/o azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di violazioni e inadempienze particolarmente gravi e/o di inosservanza alle prescrizioni di legge, il Comune può a suo insindacabile giudizio, procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio e/o dei lavori ritenuti necessari, a totale spese della Concessionaria e/o alla risoluzione del contratto.

Si conviene l'esclusione di ogni formalità legale per la risoluzione del contratto, essendo sufficiente il preavviso di venti giorni notificato mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Il diritto di risolvere il contratto sussiste, parimenti, in caso di:

- a) mancata reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto e subappalto;
- c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Concessionaria dei servizi di cui alla presente concessione;
- d) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità formulate in sede di offerta;
- e) incapacità della Ditta di dar corso agli impegni contrattuali.

In conseguenza della risoluzione del contratto sarà incamerata la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'estinzione anticipata del contratto.

ART.19 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA ED ESONERO RESPONSABILITA' DELL' ENTE

La ditta è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso terzi derivanti dalla condotta della gestione degli impianti, da irregolare ed incompleta osservanza, sia di qualsiasi degli obblighi assunti in base al presente Capitolato, sia in ogni altro obbligo di legge.

In particolare, la Ditta è tenuta all'osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti in vigore e di quelle altre che saranno emanate durante il corso della gestione in materia di manutenzione, esercizio e costruzione di impianti elettrici ed è pertanto responsabile sia di fronte all'Ente, sia verso terzi, per danni arrecati sia diretti che indiretti, che potrebbero verificarsi in dipendenza del servizio di esercizio, manutenzione e costruzione degli impianti.

In diretta connessione alla responsabilità di cui al presente articolo, è fatto obbligo alla ditta di:

- a) predisporre e trasmettere all' Ente il Piano della Sicurezza redatto ai sensi delle vigenti leggi in materia e del DUVRI.
- b) munirsi di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per ogni danno a persone o cose che potessero provocare, anche a causa dei propri dipendenti o attrezzature, durante il corso del predetto servizio.

La copertura assicurativa dovrà essere a carattere continuativo per tutta la durata dell'appalto e garantire un massimale di € 800.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero di persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma con il limite di € 500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di € 500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all' Ente prima della stipula del contratto di appalto ed i relativi dati identificativi dovranno essere riportati nel suddetto contratto.

ART. 20 – DIRITTO DI RECESSO

Qualora l'Appaltatore esercitasse il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza stabilita, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di rivalersi interamente sulla cauzione, a titolo di penale, ai sensi dell'art.1386 c.c., salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante al Comune per l'affidamento del servizio ad altra ditta o d'ufficio, fino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 21 – AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La concessione del servizio si intende estesa di diritto, a favore della Ditta concessionaria, anche agli ampliamenti dell'attuale Cimitero o ai nuovi Cimiteri

Comunali che dovessero essere costruiti durante il periodo di validità della presente concessione.

ART. 22 – CAPPELLE SEPOLCRALI

Le Congregazioni, le Società o le altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali insistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri, le imposte di bollo e di registrazione, nulla escluso ed eccettuato, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 24– DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti di legge il concessionario dovrà eleggere presso gli uffici comunali il proprio domicilio e fornendo pronta reperibilità anche tramite telefono. A richiesta dell'ufficio tecnico comunale il concessionario dovrà presentarsi, senza alcun compenso extra, ad ogni incontro o rilevamento che si rendesse necessario per definire questioni attinenti il servizio.

ART. 25– FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il concessionario, in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, oppure in merito alla interpretazione di norme contrattuali, è demandata all'esclusiva competenza del Foro di Nocera Inferiore.

Il R.U.P.